



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Q. CATAUDELLA”
Viale dei Fiori n° 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T
Istituto Tecnico Economico RGTD00801N - Istituto Tecnico Agrario RGTA008017
Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera RGRH00801G
Tel. 0932/831962 - Email: rgis00800b@istruzione.it - Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it
Sito web: www.istitutocataudella.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36

(Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 89 del 04/09/2023)

ART. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1.1 Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, di seguito denominato, per brevità, importo sotto soglia, in riferimento all'art. 50 dello stesso Decreto ed ai sensi del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Regolamento recante Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, recepito dal Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n. 7753, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana”.

1.2 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure di cui all'art. 50 del D.lgs. 36/2023, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 1, 2 e 3 del D.lgs. 36/2023 e, in particolare nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità, nonché del principio di rotazione e parità di trattamento di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023.

1.3 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 30 del D.lgs. 36/2023.

1.4 Si procederà, all'affidamento di lavori, forniture e servizi a seguito della normale attività di programmazione delle spese e degli investimenti svolta nell'ambito della pianificazione e dell'attuazione del Programma Annuale dell'istituto. Il piano delle acquisizioni dovrà risultare, di conseguenza, coerente con le previsioni di spesa del Programma Annuale.

1.5 Il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 45 del D.I. n. 129/2018, recepito dal D.A. della Regione Sicilia n. 7753/2018.

Art. 2 - Contratti sotto soglia, art. 14 del D.lgs. 36/2023

2.1 L'acquisizione di lavori, beni e servizi sotto soglia comunitaria sono effettuate mediante le seguenti procedure previste dall'art. 50 del D.lgs. 36/2023:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del D.lgs. 36/2023;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023.

2.2 Tutti gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto di IVA.

2.3 E' vietato l'artificioso frazionamento dell'acquisizione di beni, servizi o lavori allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente Regolamento.

2.4 È fatta salva la competenza del Consiglio di Istituto nelle materie che il D.I. n. 129/2018, recepito dal D.A. della Regione Sicilia n. 7753/2018, gli riserva espressamente.

Art. 3 - Fasi delle procedure di affidamento, art. 17 del D.lgs. 36/2023

3.1. Determina a contrarre: La procedura prende avvio con la determina a contrarre, ovvero con atto a essa equivalente, emanata dal Dirigente Scolastico, con la quale si individuano gli elementi essenziali del contratto, le caratteristiche dei beni o servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

3.2. Selezione partecipanti: La selezione dei partecipanti potrà avvenire attraverso indagini informali di mercato o attraverso selezione degli operatori inseriti nell'albo dei fornitori tenuto ed istituito dalla scuola sulla base del "Regolamento d'istituto per la formazione e l'utilizzazione dell'albo dei fornitori e delle imprese di fiducia", adottato dall'Istituzione scolastica. Dovranno essere vagliate prioritariamente le convenzioni attive su CONSIP S.p.A.

3.3. Lettera di invito: Dopo aver individuato gli operatori economici idonei allo svolgimento dell'affidamento, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito, contenente gli elementi essenziali del contratto.

Le lettere di invito per la partecipazione alle gare devono essere improntate alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente i requisiti ed i documenti richiesti, le modalità da seguire per la partecipazione ed individuando con certezza quelle clausole che, in quanto rispondenti ad un particolare interesse dell'istituzione scolastica, portano alla esclusione dalla gara ove siano disattese.

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla

scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

La procedura sarà valida anche qualora pervenga una sola offerta ritenuta congrua.

3.4 Aggiudicazione: L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.lgs. 36/2023.

Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 36/2023, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.lgs. 36/2023.

Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 36/2023, di importo superiore a 40.000 euro, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. 36/2013, del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.lgs. 36/2023. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

3.5 Comunicazione Aggiudicazione: Ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 36/2023, il Dirigente Scolastico comunica, entro un termine non superiore a cinque giorni dall'adozione, l'aggiudicazione all'aggiudicatario e a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva, la data di stipulazione del contratto con l'aggiudicatario.

Il Dirigente Scolastico informa inoltre tutti i candidati o offerenti, sempre entro un termine non superiore a cinque giorni dall'adozione, dell'eventuale decisione di non aggiudicare l'appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura, nonché l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi.

L'informativa sull'aggiudicazione definitiva, verrà pubblicata all'albo on line e sul sito internet dell'istituzione Scolastica con l'indicazione dell'ufficio dove sono disponibili i relativi atti.

E' fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle Leggi 241/1990, 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.6 Contratto: Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in qualità di Ufficiale rogante dell'Istituzione scolastica, entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito. Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il contratto è stipulato anche tramite posta elettronica certificata ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

Il Contratto deve contenere tutti i termini e le condizioni caratterizzanti il rapporto negoziale nonché un'apposita clausola con la quale il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, D.L. 187/2010, Legge 217/2010 e successive modifiche e integrazioni.

3.7. Stand Still: Ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D.lgs. 36/2023 non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto nei seguenti casi:

- a) procedura in cui è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono state già respinte con decisione definitiva;
- b) gli appalti basati su un accordo quadro;
- c) appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- d) contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'art. 55 D.lgs. 36/2023.

Art. 4 - Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, art. 25. D.lgs. n. 36/2023

4.1 Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo la scuola potrà procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

4.2 L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.

Art. 5 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto, art. 108 del D.lgs. 36/2023

5.1 L'istituzione Scolastica, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'aggiudicazione degli appalti sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:

a) **Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** (art. 108, comma 2 del D.lgs. 36/2023) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L'offerta economicamente più vantaggiosa individuata è valutata sulla base di criteri oggettivi, degli aspetti qualitativi, funzionali, ambientali, sociali, di affidabilità, connessi all'oggetto dell'appalto. Per ciascun criterio di valutazione prescelto sono stabiliti dei punteggi.

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i contratti relativi ai servizi ad alta intensità di manodopera, i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a € 140.000, i contratti quelli caratterizzati da di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

b) **Criterio del minor prezzo o costo** (art. 108, comma 3 del D.lgs. 36/2023).

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione i servizi ad alta intensità di manodopera.

I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

5.2 Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.

5.5 Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in applicazione dell'art. 93 del D.lgs. 36/2023 si procede alla nomina di una Commissione giudicatrice, composta al minimo da tre ed al massimo da cinque membri, di norma individuati secondo regole di competenza e di trasparenza tra il personale dell'Istituzione Scolastica. Della Commissione può far parte il responsabile unico del progetto (RUP).

La Commissione si riunirà ed assumerà tutte le proprie decisioni a maggioranza, redigendo di volta in volta, a cura di uno dei membri all'uopo appositamente individuato, uno specifico verbale che sarà conservato in un'apposita raccolta agli atti dell'Istituto.

Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, ivi compreso il responsabile unico del progetto (RUP).

5.6 In entrambi i casi verrà compilato un prospetto comparativo che consenta, attraverso l'uso di una griglia con i criteri stabiliti nella lettera di invito, l'individuazione dell'aggiudicatario del servizio.

Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e speciali dell'operatore economico considerato il miglior offerente.

In ogni caso il responsabile unico del progetto esercita sempre una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Art. 6 - Ruolo e funzioni del Responsabile Unico del Progetto (RUP), art. 15 D.lgs. 36/2023

6.1 Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti nominano nell'interesse proprio un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

6.2 Le stazioni appaltanti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante, in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento. Nell'Istituzione scolastica il ruolo di RUP può essere assunto dallo stesso Dirigente Scolastico o, su sua nomina, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi o da un docente che sia in possesso dei titoli e requisiti previsti.

6.3 Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

6.4 Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

6.5 Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 al D. lgs. 36/2023, ovvero quelle relative alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice degli appalti, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla

manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

6.6 Le stazioni appaltanti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Art. 7- Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive, art. 53 del D.lgs. 36/2023

7.1 Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del D.lgs. 36/2023 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

7.2 Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

7.3 La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del D. lgs. 36/2023.

7.4 In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti sottosoglia oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 8 – Controlli, art. 52 del D.lgs. 36/2023

8.1 Ai fini dell'aggiudicazione, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del D. lgs. 36/2023 di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.lgs. 36/2023. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 36/2023, di importo superiore a 40.000 euro, la stazione appaltante procede, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. 36/2013, alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.lgs. 36/2023.

8.2 Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

8.3 Gli esiti dell'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, con riferimento al medesimo partecipante nei termini di efficacia di ciascun documento, possono essere utilizzati anche per gare diverse.

Art. 9 – Collaudo e verifiche di conformità, art 116 del D.lgs. 36/2023

9.1 Ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. 23/2023, i contratti previsti nell'ambito del presente regolamento sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

9.2. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14 del D. lgs. 36/2013, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Del collaudo o della verifica di conformità è redatto apposito verbale.

9.3 Per effettuare le attività di collaudo dei lavori la stazione appaltante nomina da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità.

9.4 Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, la stazione appaltante può prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto.

9.5 Qualora la stazione appaltante, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 50 del D.lgs. 36/2013, non si avvalga della facoltà di conferire l'incarico di verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP. Nei contratti di servizi e forniture, l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32 dell'allegato II.14 del D.lg. 36/2023.

Art. 10 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023, successive modifiche ed integrazioni e successivi regolamenti attuativi per quanto applicabili e nei limiti di applicazione all'Istituzione scolastica, nonché alle leggi e regolamenti e al codice civile che, tempo per tempo, risulteranno applicabili.

ART. 11 – Durata

Il presente Regolamento si compone di 11 articoli, è approvato dal Consiglio d'Istituto in data 4 settembre 2023, delibera n. 89, resterà in vigore fino a nuova deliberazione dell'Organo collegiale competente ed è pubblicato in via permanente sul sito web dell'Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (Rg).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vincenzo Giannone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93